

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 16/2025 DEL 30 SETTEMBRE 2025

INVIO SPESE SANITARIE 2025: SALTA IL TERMINE DEL 30 SETTEMBRE 2025

Con un FAQ pubblicata sul proprio portale l'Agenzia delle Entrate ricorda che, come previsto dall'articolo 12 del DL n. 1/2024, n. 1, sostituito dall'articolo 5 del DL n. 81/2025 (Decreto Correttivo bis), **a partire dalle spese sanitarie riferite all'anno 2025**, l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria avrà **cadenza annuale**.

Dunque, il termine del 30 settembre 2025 per l'invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 è da ritenersi superato. La nuova scadenza per l'invio dei dati sarà stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e comunicata attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria.

AGENZIA ENTRATE: VIETATA LA COMPENSAZIONE NELL'ACCOLLO DI DEBITI D'IMPOSTA

L'Agenzia Entrate torna a chiarire i limiti dell'accollo del debito d'imposta e del divieto di compensazione tra soggetti diversi.

Con la [Risposta n. 246 del 17 settembre](#) l'Agenzia Entrate ha esaminato il caso di una rete di imprese che intendeva consentire ai retisti di pagare i debiti tributari altrui utilizzando in compensazione i propri crediti fiscali.

L'Amministrazione ha precisato che tale modello operativo configura a tutti gli effetti un accollo di debito d'imposta e che, in base alla normativa vigente, **non può essere estinto tramite compensazione con crediti dell'accollante**.

Pertanto, i versamenti effettuati in questo modo si considerano come non avvenuti, con conseguente obbligo di pagamento e applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 471/1997.

IVA E SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: QUANDO SPETTA LA DETRAZIONE

Nuove indicazioni dell'Agenzia Entrate sul diritto alla detrazione Iva per le società in liquidazione.

Con la [Risposta n. 251](#) del 22 settembre, l'Agenzia Entrate ha affrontato il caso di una società posta in liquidazione volontaria nel 2021, la quale aveva ricevuto, successivamente all'avvio della procedura, fatture da professionisti per attività legali legate al recupero crediti e al contenzioso tributario. La società chiedeva se fosse possibile detrarre l'Iva addebitata su tali prestazioni, nonostante in precedenza esercitasse un'attività esente da Iva.

L'Agenzia ha precisato che la liquidazione rappresenta sì l'ultima fase della vita societaria, ma costituisce comunque parte dell'attività d'impresa. Pertanto, in applicazione del principio di neutralità dell'Iva, **la detrazione è ammessa se sussiste un nesso diretto e strumentale tra le spese sostenute e l'attività liquidatoria**.

Nel caso concreto, le prestazioni di assistenza legale e di recupero crediti sono state ritenute afferenti alla liquidazione, consentendo così la detrazione dell'imposta. Pur riferendosi anche a vicende avviate prima della decisione dei soci di sciogliere la società, tali attività erano finalizzate alla definizione dei rapporti ancora pendenti, risultando così funzionali al processo liquidatorio.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di **presentare una dichiarazione integrativa**, l'Agenzia ha chiarito che la società potrà procedere in tal senso al ricorrere dei presupposti di legge.

FIGLI A CARICO E DETRAZIONI: STOP AI 30 ANNI, MA RESTANO LE AGEVOLAZIONI PER SPESE E ONERI

Con la [Risposta n. 243 del 15 settembre](#), l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in materia di **detrazioni per carichi di famiglia**, alla luce delle modifiche introdotte dall'ultima Legge di bilancio all'articolo 12 del TUIR.

La nuova disciplina prevede che, a partire dall'anno d'imposta 2025, la detrazione massima resti fissata in 950 euro per ciascun figlio, ma si applichi esclusivamente ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Pertanto, i figli che compiono 30 anni nel corso dell'anno non potranno più beneficiare della detrazione, salvo che abbiano una disabilità riconosciuta.

All'Amministrazione finanziaria è stato chiesto se il compimento del 30° anno di età comporti la perdita automatica dello status di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dal reddito percepito, oppure se tale qualifica possa comunque permanere, permettendo ai genitori di fruire delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse del figlio.

L'Agenzia Entrate ha precisato che il limite di età introdotto dalla legge di bilancio riguarda **esclusivamente** la detrazione per figli a carico prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR. Tuttavia, grazie al comma 4-ter dello stesso articolo, i figli per i quali non spetta più la detrazione **restano comunque considerati fiscalmente a carico se rispettano i requisiti reddituali** (2.840,51 euro, elevati a 4.000 per i figli fino a 24 anni).

In questo modo, pur cessando la detrazione al compimento dei 30 anni, i genitori **possono continuare a beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese** – come quelle sanitarie, universitarie o per interessi passivi – sostenute nell'interesse del figlio, ai sensi dell'art. 15 TUIR. La detrazione di 950 euro è riconosciuta, in ogni caso, dal mese in cui il figlio compie 21 anni fino al mese che precede il compimento dei 30.

L'Agenzia ha infine precisato che il sostituto d'imposta è tenuto a indicare i dati del figlio fiscalmente a carico nella Certificazione Unica anche se non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: COME IL FAMILIARE CONVIVENTE PUÒ OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE

Anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia.

A precisarlo l'Agenzia Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, richiamando quanto previsto dall'articolo 16-bis del Tuir.

Per "familiari" si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per ottenere la detrazione, è sufficiente che il familiare dichiari, tramite una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, di essere convivente con il possessore dell'immobile e che abbia sostenuto direttamente le spese.

È importante sottolineare che la convivenza deve essere già in atto al momento in cui viene avviata la procedura o alla data di inizio dei lavori, e deve persistere nel periodo in cui vengono effettivamente sostenute le spese ammesse alla detrazione, anche se queste sono antecedenti all'avvio dei lavori (come indicato dalla [Risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 136/2002](#))

5 PER MILLE 2025: ENTI E ASSOCIAZIONI FUORI TERMINE POSSONO ANCORA ISCRIVERSI CON LA "REMISSIONE IN BONIS"

Gli enti e le organizzazioni che non risultano iscritti negli elenchi permanenti e che non hanno inviato la richiesta di ammissione entro il termine del 10 aprile 2025, hanno ancora la possibilità di partecipare alla ripartizione del 5 per mille. Grazie all'istituto della remissione in bonis, sarà infatti possibile regolarizzare la propria posizione entro martedì 30 settembre 2025.

Onlus e Asd: la domanda deve essere trasmessa tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello e il software dedicato. L'invio può essere effettuato direttamente dall'ente oppure tramite un intermediario abilitato.

Altri enti: dovranno rivolgersi ai rispettivi organismi competenti.

Gli enti del Terzo settore, ad esempio, dovranno rivolgersi al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite l'ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), mentre gli enti della ricerca scientifica al Ministero dell'Università e della Ricerca, e quelli della ricerca sanitaria al Ministero della Salute.

Per il perfezionamento della remissione in bonis è necessario che, contestualmente all'invio della richiesta, dovrà essere effettuato un versamento pari a 250 euro tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo 8115.

AGENZIA ENTRATE: TASSAZIONE MAGGIORAZIONI 2025 PER FONDI PENSIONE ANTE-2007

Con [Risposta n. 245 del 16 settembre](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle somme corrisposte agli iscritti a un fondo pensione di un gruppo bancario che avevano esercitato l'opzione di capitalizzazione delle prestazioni.

Il caso riguardava i pensionati cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006, ai quali nel 2021 era stata liquidata una prestazione in forma capitale, già tassata secondo il regime vigente. Successivamente, nel 2023, è stata prevista un'ulteriore "maggiorazione individuale" da corrispondere nel 2025 e il fondo chiedeva se tale somma dovesse essere trattata come nuova prestazione soggetta alle regole introdotte dal d.lgs. 252/2005 oppure come parte delle prestazioni maturate prima del 2007.

L'Agenzia ha confermato che la maggiorazione deriva da prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e resta quindi soggetta alla disciplina previgente, **con tassazione separata** ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.

L'aliquota interna deve essere determinata secondo l'articolo 19 TUIR, sommando l'importo della maggiorazione 2025 a quello già erogato nel 2021 e considerando l'intera anzianità maturata fino alla cessazione del servizio; dall'imposta complessiva andrà poi detratta quella già applicata alle somme liquidate nel 2021.

RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE: IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

A riconoscerlo è la [Legge n. 131/2025](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre, che contiene **disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**.

Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali dovranno adottare interventi mirati alla crescita socio-economica delle aree montane, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e nei limiti delle risorse disponibili. Le azioni dovranno puntare a ridurre gli squilibri con i territori non montani, favorire il ripopolamento, garantire servizi essenziali (sanità, istruzione, mobilità, connessioni), sostenere agricoltura, industria, turismo e artigianato, e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, anche con misure di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo.

La Legge, entrata in vigore lo scorso 20 settembre, **introduce anche misure di carattere fiscale** a vantaggio di specifiche categorie di persone e imprese che scelgono di stabilirsi nelle zone montane individuate.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un Dpcm stabilirà i criteri per classificare i comuni montani beneficiari delle agevolazioni, sulla base dei dati Istat e previa intesa in Conferenza unificata. Il decreto definirà anche l'elenco ufficiale dei comuni montani, aggiornabile annualmente. Un ulteriore Dpcm individuerà, tra questi, quelli destinatari delle misure di sostegno, tenendo conto anche di parametri socio-economici, con aggiornamenti almeno triennali. La classificazione non riguarda la PAC né l'esenzione IMU sui terreni agricoli montani, che restano disciplinate dalle norme di settore.

Entro 12 mesi il Governo è delegato ad adottare un Dpcm per il riordino, l'integrazione e il coordinamento delle ulteriori agevolazioni, anche fiscali, in favore dei comuni montani, per renderle coerenti con la nuova classificazione. Il decreto legislativo dovrà essere a costo zero per la finanza pubblica e sarà sottoposto a parere parlamentare.

Tra gli incentivi di carattere fiscale la legge istituisce appositi crediti d'imposta per favorire le soluzioni abitative del personale sanitario e scolastico che prestano servizio nei comuni agevolati (arti. 6 e 7), stimolare investimenti da parte di agricoltori e silvicoltori di montagna (art. 19), incentivare l'avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori (art. 25) ed incoraggiare l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna (art. 27).

COMUNICAZIONE DELLA PEC: NUOVI ORIENTAMENTI SUL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, istituita nel 2010 per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle Imprese, ha approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.

Gli orientamenti riguardano in particolare:

1. Richieste di evasione in data certa.
2. Iscrizione di soggetti responsabili della sicurezza, del datore di lavoro, ecc.
3. Domicilio digitale degli amministratori
4. Indicazione della ragione sociale per le società in liquidazione
5. Aggiornamento degli assetti proprietari per SPA e SAPA.
6. Imprese sociali – trasferimento d'azienda.
7. Imprese sociali – fusione/scissione
8. Imprese sociali – trasformazione.

I materiali sono scaricabili dal sito <https://www.unioncamere.gov.it/>

Una parte significativa di questi chiarimenti riguarda l'obbligo di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di società, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha esteso a questi ultimi una prescrizione già in vigore per imprese e società.

L'obbligo si applica alle entità che possiedono il duplice requisito di essere imprese e di essere costituite in forma societaria. Sono quindi escluse le società che non svolgono attività d'impresa (es. STP, STA), i consorzi e le reti di imprese che non hanno acquisito soggettività giuridica. Rimane un punto interrogativo sulle società consortili: sebbene il MIMIT e Unioncamere abbiano posizioni contrastanti, l'interpretazione prevalente (sostenuta da Assonime) le include nell'obbligo, riconoscendone la natura di imprenditore societario.

Dal punto di vista soggettivo, la normativa coinvolge **tutti gli amministratori**, inclusi quelli senza deleghe operative, e i **liquidatori**. Sono invece esclusi procuratori, direttori generali e preposti di sedi secondarie di società estere.

L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC È EFFETTIVO PER LE NOMINE ISCRITTE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2025.

Per quanto riguarda gli amministratori già in carica a tale data, a differenza di quanto indicato dal MIMIT, che aveva prima fissato il termine al 30 giugno 2025 e poi posticipato al 31 dicembre 2025, il nuovo orientamento della Commissione, in linea con Unioncamere e Assonime, sostiene che non sia previsto un termine di scadenza per tale adempimento, data l'assenza di una specifica previsione normativa.

La Commissione chiarisce anche che **il domicilio digitale deve essere un indirizzo PEC personale e legalmente valido** e non è quindi possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.

L'amministratore ha però diverse opzioni:

- utilizzare il proprio domicilio digitale personale
- utilizzare lo stesso indirizzo PEC per più incarichi
- indicare PEC diverse per cariche in società differenti
- "eleggere domicilio speciale" presso la PEC della società in cui si ricopre la carica. Quest'ultima opzione, avallata da Unioncamere e Assonime, è tuttavia in contrasto con una precedente nota del MIMIT e le diverse CCIAA territorialmente competenti si stanno muovendo "in ordine sparso".

COS'È E COME FUNZIONA L'ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST ANTIMAFIA

L'iscrizione all'elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un'impresa non intende partecipare a gare d'appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l'iscrizione all'elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l'iscrizione nell'elenco White list sono riportate all'art.1, comma 53 della Legge 190/2012 e sono le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione. L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

L'iscrizione va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

OBBLIGO INFORMATIVO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'intelligenza artificiale (IA) è ormai divenuta questione centrale tanto da spingere il legislatore ad un primo intervento.

La L. 132/2025 ha introdotto disposizioni con il fine di accompagnare l'uso corretto, trasparente e responsabile dell'IA in una dimensione antropocentrica.

La necessità di trasparenza e gli obblighi informativi si applicano tanto al rapporto con il lavoratore dipendente quanto all'operato del professionista.

Per quando riguarda il lavoratore dipendente, il D.lgs 104/2022 disponeva già svariati obblighi informativi a carico del datore di lavoro, in aggiunta a quelli ordinari, previsti all'atto dell'assunzione di personale dipendente. Questi includono l'obbligo di informazione preventiva del lavoratore circa l'utilizzo del "Sistema di IA" che, tramite la raccolta di dati, possa influenzare l'esperienza lavorativa del dipendente, dal momento dell'assunzione alla rescissione del contratto di lavoro.

Il diritto comunitario, cui la L. 132/2025 si rifà, definisce il "sistema di IA" come un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Sul punto, il Ministero del Lavoro, con circ. n. 19/2022 ha richiamato quegli strumenti rispetto ai quali la componente tecnologica e i processi di automatismo risultano assolutamente preponderanti e dove l'intervento umano, ove presente, sia evidentemente marginale. Trattasi di strumenti che, attraverso l'attività di raccolta dati ed elaborazione degli stessi, tramite algoritmo o IA, siano in grado di generare decisioni automatizzate. Ne fanno parte gli strumenti che governano in modo automatico le fasi di assunzione e conferimento degli incarichi di lavoro, i chatbots utilizzati ai fini di colloquio, la profilazione automatizzata dei candidati, lo screening dei curricula, l'utilizzo di software per il riconoscimento emotivo e test psicoattitudinali, gli apparati che intervengono nella gestione o cessazione del rapporto di lavoro con assegnazione o revoca automatizzata di compiti, mansioni o turni e i sistemi di definizione dell'orario di lavoro, analisi di produttività, determinazione della retribuzione. A questi si aggiungono anche i sistemi incidenti sulla sorveglianza e valutazione delle prestazioni e sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori come tablet, dispositivi digitali e wearables, ma anche GPS e geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking.

Tramite il comma 3 dell'art. 11 della L. 132/2025, il legislatore si preoccupa di precisare che l'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro dovrà garantire l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione di sesso, età, origini etniche, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche e condizioni personali, sociali ed economiche.

In relazione alle attività del professionista, nella sentenza n. 2120/2025 del 16 settembre, una giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, si è soffermata sui profili di responsabilità dell'uso inappropriato dell'intelligenza artificiale da parte di un avvocato. Nella fattispecie, la ricorrente proponeva opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento e di numerosi avvisi di addebito che le erano stati notificati da una pluralità di soggetti. La ricorrente, infatti, si dichiarava non debitrice delle somme richieste per diverse ragioni.

Il ricorso è stato considerato manifestamente infondato: risultavano accertate le pretese creditorie e le notifiche associate. Inoltre, la ricorrente non aveva fornito indicazioni specifiche a fronte della necessità di eccepire di non aver ricevuto l'atto di notifica o di indicare quali siano i vizi del procedimento, ai fini di contestarne la validità. La giudice ha rilevato che erano state svolte eccezioni manifestamente infondate tramite un ricorso predisposto con il supporto dell'intelligenza artificiale e "costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio".

Dalla decisione non emerge chiaramente quale sia la effettiva incidenza dell'inopportuno utilizzo dell'intelligenza artificiale sulla decisione finale: si rileva scarsa pertinenza dei risultati forniti dall'AI rispetto al caso in questione, nonostante le informazioni presentate sembrano generalmente corrette.

A fronte di ciò si ricorda che l'art. 13 della legge sull'intelligenza artificiale, approvata in via definitiva dal Senato e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che l'uso di sistemi di IA nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista devono essere comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Al di là del passaggio normativo dedicato all'informativa al cliente, che non è possibile verificare, ciò che nel caso di specie risulta mancante ai fini di un corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale sembra essere la prevalenza del lavoro intellettuale; lavoro che avrebbe dovuto selezionare la documentazione raccolta e focalizzarla sulla questione concreta. L'intelligenza artificiale si conferma un utile strumento al fine della gestione delle operazioni aziendali, tuttavia il lavoratore o il cliente devono essere esaustivamente informati circa il suo utilizzo, al fine di cogliere a pieno le potenzialità che essa offre e mitigandone i rischi associati.